

COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 E PIANO OCCUPAZIONALE 2023.		
L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di febbraio alle ore 18.10 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.			
	Eseguito l'appello, risultano:	Presenti	Assenti
	1.DE PELLEGRIN CAMILLO	X	
	2.DE MARCO JESSICA	X	
	3.PELLEGRINI ROMANO	X	
	4.ZANETTINI PAOLO (collegamento in videoconferenza)	X	
	5.FAIRTLOUGH AMAPOLA	X	
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Giacomo D'Ancona (collegamento in videoconferenza) il Dott. Camillo De Pellegrin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.			

Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari

PARERI DI COMPETENZA

in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li, 02/02/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Daniela De Fanti

in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li, 02/02/2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Daniela De Fanti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
 - l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
 - l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
 - l'art. 33 del d.lgs. 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
 - in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
- Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
 - con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
 - le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
 - le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

DATO QUINDI ATTO che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'Ente:

- potrà coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'art.6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L.n. 34/2019, convertito con modifiche, dalla L.28.06.2019, n.58, il quale introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo della nuova disciplina in materia assunzionale, che vede il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

DATO ATTO che l'assunzione tramite mobilità volontaria non è più considerata “neutra” ai fini finanziari e pertanto la relativa spesa deve rientrare nel calcolo dei limiti delle capacità assunzionali;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 8 del 20.01.2022 di approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni 2022-2023-2024 e piano occupazionale 2022 successivamente modificato con delibere di Giunta n. 102 del 28/07/2022 e n. 133 del 07/11/2022;

DATO ATTO che nel corso del 2022 è stato completato il piano dei fabbisogni 2022/2024 come segue:

- Assunzione a tempo indeterminato di operaio specializzato autista scuolabus part time 50% cat. B3;
- Assunzione a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo – ufficio protocollo cat. B3;
- Conclusione procedura selettiva comparativa per copertura di un posto di istruttore amministrativo – ufficio tributi mediante progressione verticale da cat B3 a C1;
- Conclusione procedura selettiva comparativa per copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo mediante progressione verticale da cat C a D1;

DATO ATTO CHE:

- non è stata avviata la procedura per la copertura di un collaboratore amministrativo p.t. 18/36 Legge 68/1999, se non i primi contatti con l'ufficio provinciale preposto ai quali seguirà nel corso del 2023 la definizione dell'assunzione;
- con decorrenza 29.12.2022 ha cessato dal servizio l'istruttore tecnico cat C1 per vincita concorso presso altra Amministrazione e pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL 2016/2018 ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova. Per poter garantire l'espletamento delle attività svolte dal personale cessato è stato affidato incarico a professionista esterno ed inoltre l'attivazione dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004. A conclusione del periodo di conservazione del posto verrà attivata la procedura per assunzione a tempo indeterminato della figura professionale mancante (istruttore tecnico cat. C1);
- è in corso la definizione una procedura di mobilità di istruttore amministrativo – cat C1 in servizio presso ufficio demografico/polizia locale per la cui sostituzione è stata prevista un'assunzione a tempo determinato per l'affiancamento e la continuità dei servizi e successivamente assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento graduatoria valida presso altro Ente;
- si intende confermare l'assunzione di un operaio specializzato a tempo indeterminato con decorrenza 01.05.2023 con i seguenti requisiti: patente D e titolo di studio scuola professionale triennale e prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato con decorrenza 01.10.2023 con i seguenti requisiti: patente B e titolo di studio scuola professionale triennale;
- si intendono confermare le progressioni verticali previste nel piano e nel rispetto dei limiti e procedure imposte dal nuovo contratto EE.LL. nel 2023 per n. 1 istruttore contabile (da cat. B a cat C) e n. 1 istruttore

direttivi contabile (da cat. C a cat. D) e nel 2024 per n. 1 istruttore direttivi amministrativo (da cat. C a cat. D) come precedentemente stabilito con le risorse derivanti dalla cessazione di personale D1 addetto alla biblioteca avvenuta a gennaio 2022;

- le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate per sopperire ed esigenze straordinarie;
- nel corso del 2023 verrà sottoscritta convenzione con altri Enti per la gestione della segreteria comunale prevedendo una quota a carico del Comune di Val di Zoldo n. 8 settimanali;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 13.01.2022 con la quale si è adottato il piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscano la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198/2006;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo 165/2001 e s.m.i. così come riportato nella delibera di Giunta n. 9 del 20.01.2023;

STABILITO che la copertura dei posti in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento non necessita di modifica del piano del fabbisogno nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia;

VISTO il Piano dei fabbisogni di personale 2023-2025, allegato "A", che recepisce quanto sopra descritto, è necessario procedere alle verifiche in merito ai limiti assunzionali e ai limiti di spesa vigenti come di seguito riportato:

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno;

DATO ATTO che il Comune di Val di Zoldo è stato istituito con Legge Regionale n. 5 del 18/02/2016 con decorrenza 23/02/2016, derivante dalla fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, è pari ad euro 1.271.542,08:

SPESA PERSONALE	2011	2012	2013	MEDIA PER EX COMUNI	VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO COMUNE VAL DI ZOLDO
ZOLDO ALTO	371.468,59	406.961,32	404.604,23	394.344,71	
FORNO DI ZOLDO	850.404,71	871.132,75	910.054,65	877.197,37	1.271.542,08

VISTA la tabella di calcolo allegata (All.B) in cui si dimostra che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 è rispettoso del suddetto vincolo;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.7 del D.M. 17/03/2020, che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto agli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di cui all'art.1, commi 557- quater e seguenti della L. 296/2006;

B) FACOLTA' ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

CONSIDERATO che le disposizioni del succitato DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, fatto salvo per le procedure assunzionali avviate formalmente prima del 20 aprile per le quali si applica il previgente regime assunzionale;

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti per le assunzioni in relazione al DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente, al fine di verificarne la capacità assunzionale;

IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 4/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019 – 2020 -2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato secondo il citato DM è pari al 19,03% seguente:

LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche e il Comune di Val di Zoldo si trova nella fascia demografica di cui alla lettera c) (comuni da 2.000 a 2.999 abitanti), avendo n.2811 abitanti al 31.12.2021;

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

PRESO ATTO che questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera c) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,03%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del DM, ossia al di sotto della soglia del 27,60%;

RILEVATO che il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

LIMITE TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni è pari al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1 (27,60%):

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) =
€ 5.472.753,96 x 27,60% = € 1.510.480,09

INCREMENTO ai sensi dell'art.5, comma 1, DM 17/03/2020 (per anni 2023-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi per questo ente così calcolato:

anno 2023

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =
€ 1.157.689,47 x 29% = 335.729,95

Anno 2024

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =
€ 1.157.689,47 x 30% = 347.306,84

Considerato che l'incremento ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 17/03/2020 è inferiore al limite teorico previsto dall'art. 4 comma 2 dello stesso DM pertanto per gli anni 2023 e 2024 è da ritenersi il limite massimo di assunzione annuale.

IL LAVORO FLESSIBILE

DATO ATTO che per quanto riguarda il lavoro flessibile permangono le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014; limite che per questo ente è pari ad una spesa massima per lavoro flessibile di € 98.830,00, in quanto è in regola

con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 296/2006;

DATO ATTO, per quanto attiene il trattamento accessorio, che le previsioni di bilancio 2023-2025 saranno rispettose dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare l'art. 23 del D.Lvo 75/2017;

EVIDENZIATO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTA l'allegata tabella riassuntiva del calcolo delle capacità assunzionali ai sensi del nuovo regime e dato atto che la spesa del personale da programmazione vigente è rispettosa dei limiti soprarichiamati;

RILEVATO che, ai sensi del D.L 36/2022 sono esclusi dal computo degli spazi assunzionali ex art. 33 del D.L. 34/2019, gli arretrati contrattuali relativi agli anni 2019-2020-2021 di cui al CCNL per le funzioni locali 2019-2021;

DATO ATTO che il suddetto piano confluirà nel PIAO semplificato, di cui al comma 6, art. 6 del D.L. n. 80/2021, DPR 81/2022 e Decreto interministeriale n. 132 del 30.06.2022, pubblicato nella GU n. 209 del 07/09/2022 da adottare entro il 31.01 di ogni anno;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 20.01.2022, successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 102 del 28/07/2022 e n. 133 del 07/11/2022;
- ha provveduto alla comunicazione del suddetto piano e delle successive modifiche alla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2021, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.01.2022, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione alla deliberazione consiliare di approvazione;
- ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 2 del 13.01.2022, il Piano triennale di azioni positive 2022-2024, in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198;
- ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2023, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 22.07.2022;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 e del rendiconto 2021 nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016;

- ha optato, con delibera di Consiglio n. 31 del 30.09.2022, per l'esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233 bis del D.Lvo 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato per l'annualità 2021;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti agli atti della presente deliberazione;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dalla Responsabile dell'Area economico finanziaria attestanti la regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, alla luce delle nuove disposizioni in materia di assunzioni, il piano triennale dei fabbisogni di personale e dotazione organica 2023/2025, come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

3) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati:

tabella di calcolo del rispetto dell'art.1, comma 557- quater della L.296/2006 e s.m.i. (ALL.B);

tabella vincoli di cui all'art. 33 del D.L.34/2019 e del D.M. del 17.03.2020 (ALL.C);

4) DI DARE ATTO che le assunzioni previste nel succitato piano, sono rispettose del limite, per la fascia demografica di appartenenza di questo ente, dell'incremento massimo teorico disponibile ai sensi del DM 17.03.2020 e del limite di spesa del triennio 2011/2013 di cui all'art. 1, comma 557- quater L.n. 296/2006;

5) DI DARE ATTO che, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2023-2025 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS.;

7) DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 6 - ter del d.lgs. 165/2001, i dati correlati al piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto;

8) DI DEMANDARE al responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle previsioni di cui sopra;

9) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione di cui al presente atto qualora si verificassero mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al predetto triennio oppure emergessero nuove esigenze dell'Ente.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, questa delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Camillo De Pellegrin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo D'Ancona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. ALBO Nr. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Luca Autiero

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo D'Ancona

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2023-2025

FABBISOGNO DI PERSONALE

NUMERO	CAT INIZ	QUALIFICA		NOTE
ANNO 2023				
CESSAZIONI:				
1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	entro il 30/04/2023	cessazione per mobilità
ASSUNZIONI				
1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	entro il 30/04/2023	scorrimento graduatoria altro Ente (accordo già raggiunto)
1	C1	ISTRUTTORE TECNICO	da luglio 2023	concorso pubblico, scorrimento graduatorie
1	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	da maggio 2023	concorso pubblico, scorrimento graduatorie
1	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	da ottobre 2023	concorso pubblico, scorrimento graduatorie
1	B1	COLLABORATORE AMM.VO p.t. 18/36	entro fine anno	L. 68/1999 assunzione mediante Coveneto o somministrazione o convenzione
PROGRESSIONE VERTICALE				
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	nel corso dell'anno	area FINANZIARIA passaggio da categoria C1
1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	nel corso dell'anno	area FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA passaggio da categoria B3
ANNO 2024				
CESSAZIONI:				
ASSUNZIONI				
PROGRESSIONE VERTICALE				
1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	nel corso dell'anno	area PATRIMONIO
ANNO 2025				
CESSAZIONI:				
ASSUNZIONI				
A TEMPO DETERMINATO				
		contratti in essere fino a scadenza con eventuale proroga		contratti in essere fino a scadenza
	B3	OPERAI SPECIALIZZATI		per esigenze particolari e/o finanziamento
eventuali ulteriori esigenze nei limiti di spesa previsti dalla normativa				

COMUNE VAL DI ZOLDO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2023 2025

TIPOLOGIA DI SPESE	VAL DI ZOLDO PREVISIONE 2023	VAL DI ZOLDO PREVISIONE 2024	VAL DI ZOLDO PREVISIONE 2025
spesa intervento 01 MACRO 01	1.101.019,95 €	1.115.809,11 €	1.141.459,33 €
spese incluse MACR.03	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
irap	67.672,49 €	69.041,85 €	70.764,17 €
altre spese incluse (int. 5 Z.A.) MACRO 04	17.323,69 €	17.323,69 €	17.323,69 €
Totale spese di personale	€ 1.212.416,13	€ 1.228.574,65	€ 1.255.947,19
spese escluse	€ 125.011,70	€ 124.876,66	€ 124.796,13
Spese soggette al limite art. 1 comma 450 L. 190/2014 + 557	€ 1.087.404,43	€ 1.103.697,99	€ 1.131.151,06
Spese correnti	€ 4.454.697,29	€ 3.232.183,56	€ 3.230.552,59
Incidenza % su spese correnti	24,41%	34,15%	35,01%
LIMITE SPESA c. 557 media triennio 2011- 2013	€ 1.271.542,08		
 margine di utilizzo	€ 184.137,65	€ 167.844,09	€ 140.391,02

VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO COMUNE VAL DI ZOLDO

SPESA PERSONALE	2011	2012	2013	MEDIA PER EX COMUNI	VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO COMUNE VAL DI ZOLDO
ZOLDO ALTO	371.468,59	406.961,32	404.604,23	394.344,71	
FORNO DI ZOLDO	850.404,71	871.132,75	910.054,65	877.197,37	1.271.542,08

1. DEFINIZIONE VALORI DI RIFERIMENTO

SPESA DEL PERSONALE	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ENTRATE CORRENTI	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato				TITOLO I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E	2.797.584,05	2.695.334,53	2.806.812,26
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1 (U1.01.00.00.000)	1.030.150,81	992.886,29	1.370.445,34	TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI	1.261.087,78	1.506.867,77	970.974,00
acquisto di servizi da agenzie do lavoro interinale (U1.03.02.12.001)	0,00	6.229,94	21.081,69	TITOLO III ENTRATE ESTRATRIBUTARIE	1.887.500,54	1.556.962,99	1.338.397,42
quota LSU a carico dell'Ente (U1.03.02.12.002)	0,00	0,00	0,00	TOTALE	5.946.172,37	5.759.165,29	5.116.183,68
collaborazioni coordinate e a progetto (U1.03.02.12.003)	0,00	0,00	0,00	FCDE BILANCIO CORRENTE cap 375000	134.419,82		
altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (U1.03.02.12.999)	11.160,00	13.020,00	1.152,00				
TOTALE	1.041.310,81	1.012.136,23	1.392.679,03				

2. DEFINIZIONE MEDIA ENTRATE DI RIFERIMENTO

media entrate (2021-2020-2019) riferimento 2021 netto fcde 2021

5.472.753,96

3. CALCOLO INCIDENZA SPESA PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI (art. 4 c. 1 DM 17/03/2020)

SPESA DEL PERSONALE 2021 1.041.310,81 0,190271812 **19,03%**

MEDIA ENTRATE (2019-2021) NETTO

FCDE 2021 5.472.753,96

4. DEFINIZIONE VALORE SOGLIA (art. 4 c. 2 DM 17/03/2020)

i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminati, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia

POPOLAZIONE AL 31/12/2021		2811
TABELLA 1 VALORE SOGLIA PIU' BASSO		
comuni da 2000 a 2999 abitanti		27,60%
TABELLA 3 VALORE SOGLIA PIU' ALTO		
comuni da 2000 a 2999 abitanti		31,60%

VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO 2021

pari al 27,60% della media entrate 2021-2019

1.510.480,09

5. DEFINIZIONE % GRADUALITA' ANNUALE, PRIMA APPLICAZIONE (art. 5 c. 1 DM 17/03/2020)

	2020	2021	2022	2023	2024
			1.157.689,47		
	20%	25%	28%	29%	30%
Margine assunzioni prima applicazione (art. 5 c. 1): percentuale annua su valore base spesa del personale 2018	231.537,89	289.422,37	324.153,05	335.729,95	347.306,84
SOGLIA PRIMA APPLICAZIONE spesa rendiconto 2018 + margine %2018	1.389.227,36	1.447.111,84	1.481.842,52	1.493.419,42	1.504.996,31
verifica rispetto art, 4 c.2	121.252,73	63.368,26	28.637,57	17.060,68	5.483,78
	si	si	si	si	si

6. VERIFICA SITUAZIONE 2021 E TRIENNALE 2023-2025

SPESA PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE	2021	2023	2024	2025
spesa personale (consuntivo spesa 2021 e previsionale 2023-2025 macro 1+interinale comprese le variazioni)	1.030.150,81	1.101.019,95	1.115.809,11	1.141.459,33
VERIFICA INFERIORE AL LIMITE	359.076,55	392.399,47	389.187,20	369.020,76
	si	si	si	si

limite 21,6% art. 4 c 2 DM 2020

limite aumento graduale art 5 c1 DM 2020